



Unità di processo Affari generali e istituzionali

Decreto n. 58
prot. n. 18330
del 2021

IL RETTORE

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020 contenente il Regolamento adottato dall'Ateneo a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la bozza del *Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo di Firenze in modalità telematica*;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione affari generali nella seduta del 15 dicembre u.s. e le modifiche proposte al testo;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 16 dicembre 2020,

Visto il parere del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre u.s. e la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre u.s.,

DECRETA

È emanato il:

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze con partecipazione a distanza e in modalità telematica.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento



1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute degli organi ed organismi collegiali appartenenti all'Università degli Studi di Firenze, alle sue strutture scientifiche, didattiche e di servizio, ivi compresi i corsi di studio ad eccezione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Per “seduta telematica” e “riunione in modalità telematica” o “a distanza” si intende la circostanza in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e i suoi componenti si colleghino da remoto.
3. Per “partecipazione a distanza” si intende la circostanza in cui uno o più dei componenti l'organo partecipi da un luogo diverso dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
4. La convocazione in seduta telematica di un organo collegiale è disposta dal suo Presidente nei casi in cui un circostanziato motivo di sicurezza, ovvero di urgenza, renda impossibile o difficoltosa la modalità in presenza.

ART. 2 - Modalità di richiesta di partecipazione a distanza

1. Il singolo componente dell'organo che, per motivi contingenti, non possa partecipare alla seduta convocata in presenza, può chiedere al Presidente di essere autorizzato a partecipare alla seduta a distanza.
2. Il Presidente può autorizzare la partecipazione a distanza qualora i motivi adottati e chiaramente specificati nella richiesta di cui al precedente comma siano tali da impedire o rendere eccessivamente gravosa per il componente dell'organo la partecipazione in presenza presso la sede di convocazione.
3. Il componente che individualmente intenda collegarsi a distanza alla seduta deve far pervenire la richiesta in tempo utile affinché possano essere adottate le misure tecniche necessarie.
4. La partecipazione a distanza presuppone il possesso, da parte di coloro che la richiedono, delle dotazioni informatiche hardware, software e di rete necessarie.

Art. 3- Requisiti della seduta telematica

1. Le modalità in cui viene svolta la seduta telematica devono garantire un collegamento simultaneo dei membri del collegio in modo tale da consentire fra di essi uno scambio concomitante di informazioni e opinioni e un confronto contestuale, in modo che la decisione finale possa formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo di tutti i componenti l'organo.
2. Il Presidente della seduta ed il segretario che verbalizza verificano l'identità dei partecipanti e la sussistenza del numero legale ad inizio della seduta e ogniqualvolta si renda necessario.
3. Le piattaforme telematiche dedicate alla gestione delle sedute virtuali sono mezzi idonei a consentire una riunione telematica, come sopra definita. Non si configura come seduta telematica e riunione telematica il mero scambio di e-mail. Sono considerate nondimeno



valide trattazioni di singoli punti all'ordine del giorno tramite trattazione scritta e scambio di e-mail se vi consentano tutti i membri del Collegio.

4. L'Ateneo pubblica periodicamente l'elenco delle piattaforme telematiche messe a disposizione e riconosciute idonee a garantire il rispetto dei principi di cui al successivo art. 4 nonché le relative istruzioni operative.

ART. 4– Norme tecniche

1. Le sedute e le riunioni devono svolgersi con strumenti video/audio-conferenza che permettano il rispetto dei seguenti principi:

- a) certezza dell'identità dei partecipanti;
- b) collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- c) accesso agli atti della riunione e condivisione di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- d) contemporaneità delle decisioni;
- e) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;

2. Nel caso in cui uno o più componenti dell'organo, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione in audio video è consentita anche la partecipazione in *chat*, purché sia garantita l'identificazione certa del componente attraverso la richiesta delle credenziali personali e il rispetto degli altri principi di cui al precedente comma 1.

3. I membri dell'Organo possono collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, purché non pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

4. E' fatto espresso divieto ai membri dell'organo di diffondere screenshot, immagini, video o file audio riguardanti la riunione. Il presidente previa informativa ai membri del Collegio, può disporre la registrazione per sole finalità di verbalizzazione. La registrazione viene cancellata a seguito della avvenuta verbalizzazione della seduta.

ART. 5– Modalità di convocazione della seduta telematica

1. L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente dell'organo, eventualmente attraverso la Segreteria di quest'ultimo, per posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale fornito dall'Ateneo ad ogni membro, oltre ad essere pubblicato nelle forme eventualmente previste dalla normativa in vigore.

2. L'avviso di convocazione deve recare le motivazioni della convocazione in via telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 4.



3. La segreteria coadiuva il Presidente nella predisposizione e gestione dello strumento elettronico usato, avendo cura di verificarne il regolare funzionamento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART.6 - Modalità di svolgimento delle sedute telematiche

1. Affinchè sia garantita la riservatezza della seduta, l'accesso dei partecipanti avviene previa espressa autorizzazione del Presidente.

2. Ai fini della validità della seduta tutti i componenti dell'organo, ad eccezione di quelli che hanno precedentemente dichiarato l'impossibilità a partecipare, devono essere presenti in via telematica all'ora della convocazione e rimanere connessi per tutto il tempo della seduta. Una volta verificate le connessioni, l'identità dei partecipanti ed il raggiungimento del numero legale, la riunione può avere inizio. La verifica della identità dei partecipanti e del numero legale potrà essere verificata ogni qualvolta si renda necessario.

3. Se durante lo svolgimento della seduta si interrompe il collegamento di uno o più componenti senza che questi abbiano evidenziato problemi tecnici, essi sono considerati assenti. A partire da quel momento, il Presidente ne prende nota ai fini della verbalizzazione e si accerta che permanga comunque il numero legale ai fini della corretta prosecuzione della seduta.

4. Se nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, insorgono problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento, si dà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente impossibilitato a collegarsi a distanza.

5. Qualora il Presidente sia impossibilitato al collegamento, la seduta è presieduta da chi, in quanto previsto dal regolamento, può svolgere tale funzione, salvo che particolari circostanze impongano di rinviare la seduta stessa.

6. Il Presidente deve garantire a ciascun membro che abbia, prima della seduta, comunicato l'impossibilità a connettersi e ad utilizzare gli strumenti elettronici previsti, la possibilità di utilizzare tali strumenti nella sede dell'organo che li metterà prontamente a disposizione, salvo motivate condizioni di indisponibilità.

7. Ai componenti dell'organo è garantita la disponibilità del materiale istruttorio relativo ai punti dell'ordine del giorno oggetto della seduta. Sono strumenti utilizzabili, a questi fini, la posta elettronica ordinaria o certificata oppure altri strumenti di condivisione online.

8. Per la validità della seduta telematica, della sua convocazione e delle deliberazioni ivi assunte restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria dallo Statuto e dai regolamenti che disciplinano il funzionamento dei singoli organi.

ART. 7 – Modalità di voto e verbalizzazione delle sedute

1. Il voto palese è espresso da ogni partecipante in modo riconoscibile attraverso messaggio in *chat*, espressione verbale in video, o con altro mezzo idoneo.



2. Il voto segreto è espresso attraverso apposita procedura telematica, messa a disposizione dall'Ateneo, che garantisca l'assoluta segretezza.
3. Se durante la votazione emergono problemi di natura tecnica di connessione di uno o più membri, senza possibilità di immediato ripristino, il Presidente può sospendere la seduta o le operazioni di voto per il periodo necessario al ripristino delle condizioni tecniche di partecipazione, ovvero, se i problemi si protraggono, annullare la votazione o sospendere definitivamente la seduta. Il verbale dà atto di quanto sopra.
4. Il verbale deve indicare, in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la tecnologia utilizzata per lo svolgimento della seduta telematica, le modalità di collegamento e di voto.
5. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui l'organo ha sede.
6. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta.

ART. 8 – Vigenza del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Firenze, 18 gennaio 2021

f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei